

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO RENO SOCIETÀ COOPERATIVA.

(Approvato assemblea 17 maggio 2009)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della assemblea ordinaria e straordinaria e le modalità di elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno.

Ogni partecipante all'assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.

Articolo 2 - Accesso all'Assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci solo se siano iscritti in detto libro da almeno novanta giorni ed abbiano provveduto al pagamento di almeno una azione. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Assistono all'assemblea, senza poter prendere la parola, eventuali commessi o gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Assistono all'assemblea il Direttore, tutti i dipendenti della società, i rappresentanti degli organismi di categoria, nonché eventuali consulenti della Banca quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea si rimanda a quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 3 - Svolgimento dell'assemblea

I soci partecipanti e gli invitati all'assemblea non possono introdurre nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere e congegni similari, se non autorizzati preventivamente dal Presidente dell'assemblea.

Per volontà del Consiglio di Amministrazione i lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte; di tale evenienza il Presidente deve preventivamente informare l'assemblea. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della società.

Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della società, che provvederanno alla consegna di un apposito contrassegno per il rientro nei predetti locali.

Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea.

Articolo 4 - Organi dell'Assemblea

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento la presidenza è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 40 dello statuto e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato su sua proposta dall'assemblea anche tra i non soci.

In caso di assemblea straordinaria il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 5 - Scrutatori

Il Presidente dell'assemblea sceglie fra i soci presenti, con l'approvazione dell'assemblea, due scrutatori per approvare il verbale assembleare.

Il Presidente e i due scrutatori hanno il compito di verificare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e il voto in assemblea. Per ogni contestazione, la decisione avviene a maggioranza.

Nel caso in cui l'assemblea ordinaria debba procedere alla nomina delle cariche sociali, il Presidente dovrà, con l'approvazione dell'assemblea dei soci, designare ulteriori tre scrutatori che dovranno coadiuvare i due già nominati in precedenza; tutti gli scrutatori eleggono a maggioranza tra di loro il Presidente del seggio elettorale che ne coordinerà l'operato.

I soci i cui nominativi appaiono sulle liste orientative di cui all'art. 15 del presente regolamento non potranno essere designati quali scrutatori.

Articolo 6 - Deleghe

Gli scrutatori controllano le regolarità delle deleghe esibite dai soci, già provviste dell'autentica del Presidente del Consiglio di Amministrazione o degli altri soggetti previsti dall'art. 25 dello statuto.

L'autentica delle deleghe potrà avvenire sino all'apertura dei lavori assembleari.

Articolo 7 - Conduzione dei lavori assembleari

Il Presidente dell'assemblea comunica il numero dei presenti e degli aventi diritto al voto, direttamente o a mezzo delega e, nel caso accerti la valida costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori e dà lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno; in caso contrario, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta la stessa e la rinvia ad altra convocazione.

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione, dopo approvazione dell'assemblea. Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore, i consulenti o chiunque a ciò autorizzato dal Presidente, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente con approvazione dell'assemblea, un limite di tempo per la discussione.

Nel caso di presenza, nell'ordine del giorno dell'assemblea, dell'approvazione del bilancio e delle relative relazioni, il Presidente può proporre all'assemblea, nel caso questa si ritenga sufficientemente informata sui contenuti, di dare per letti tali documenti o parti di essi,

Articolo 8 - Intervento dei soci

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di fare osservazioni e di formulare proposte. Coloro che intendono parlare, devono chiederlo al Presidente alzando la mano, dopo che quest'ultimo ha dato lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e fin tanto che non ha dichiarato chiusa la discussione. Se più di un socio contemporaneamente chiede di parlare, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei soci richiedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore, i consulenti e i rappresentanti degli organismi di categoria possono chiedere di intervenire nella discussione per esprimere il loro parere.

Articolo 9 - Altri interventi

Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore, i consulenti e i rappresentanti degli organismi di categoria possono rispondere agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero riservarsi

di farlo dopo esauriti tutti gli interventi. Allo scopo di consentire al Presidente e alle persone da lui designate di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soci, questi ultimi possono, anche prima della costituzione dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono prendere la parola.

Articolo 10 - Svolgimento degli interventi

Ogni socio può svolgere il proprio intervento su ciascun punto dell'ordine del giorno per la durata massima di cinque minuti; trascorso tale tempo il Presidente può invitare l'oratore a concludere entro i cinque minuti successivi. Coloro che siano già intervenuti nella discussione possono prendere nuovamente la parola per la durata massima di cinque minuti. In sede di secondo intervento il Presidente concede la parola nello stesso ordine già seguito per il primo intervento.

Articolo 11 - Durata dell'Assemblea

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a trenta minuti.

Il Presidente può, con il consenso dell'assemblea adottato con la maggioranza prevista dall'art. 2374 del codice civile, rinviare l'assemblea, per una sola volta, a non oltre otto giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori. In questa riunione successiva, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 12 - Mantenimento dell'ordine in Assemblea

Al Presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento, a questi effetti egli può togliere la parola nei seguenti casi:

- a) Qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) Previa ammonizione nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con l'argomento posto in discussione;
- c) Nel caso il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
- d) Nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13 - Allontanamento e sospensione

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure con il loro comportamento provochino una situazione tale che non consenta il regolare funzionamento dell'assemblea, il Presidente li richiama all'ordine; ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione di quel punto all'ordine del giorno dei soci precedentemente ammoniti.

Qualora durante l'assemblea si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il Presidente dispone sospensioni dell'adunanza non superiori a quindici minuti.

Articolo 14 - Chiusura della discussione

Esauriti tutti gli interventi su ciascun punto dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la relativa discussione e prima di dare inizio alla votazione, riammette i soci eventualmente esclusi a norma dell'art. 13.

Articolo 15 - Liste di orientamento per il Consiglio di amministrazione

Eventuali liste di orientamento, contenenti un numero di nominativi aspiranti alle cariche sociali uguali al numero delle cariche da ricoprire, con l'indicazione del nome e cognome degli stessi aspiranti e delle cariche da attribuire a ciascun nominativo, possono essere presentate al Consiglio di Amministrazione

entro le ore 12 (dodici) dell'ottavo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea, sottoscritte da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto.

Tali liste sono puramente indicative, nel senso che non vincolano il voto del socio né ai nominativi proposti, né all'eventuale carica da attribuire a ciascun nominativo.

Delle liste presentate sarà data adeguata pubblicità, tramite affissione delle stesse, assieme all'elenco di tutti i soci con diritto di voto, oltre che nei locali della sede della banca, anche presso i locali di svolgimento dell'assemblea per tutta la durata della stessa, perché ognuno ne possa prendere visione.

In presenza di più liste d'orientamento, i nominativi proposti, con le relative indicazioni di carica, verranno unificati in un unico documento, in ordine alfabetico e numerati progressivamente. Anche la lista unificata ha il valore di cui al comma 2° del presente articolo lo.

Il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una propria lista senza le formalità previste dal comma primo del presente articolo.

Articolo 16 - Liste di orientamento per il Collegio sindacale e per il Collegio dei Probiviri

Eventuali liste di orientamento relative al Collegio dei Probiviri potranno recare l'indicazione fino a due nominativi per gli effettivi e fino a due nominativi per i supplenti, essendo il Presidente di tale organo di nomina della Federazione Regionale delle banche di Credito Cooperativo, che dovrà comunicare tale nominativo al Consiglio di Amministrazione in tempi utili per l'effettuazione dell'assemblea.

Eventuali liste di orientamento inerenti al Collegio Sindacale potranno indicare fino a tre componenti effettivi e fino a due componenti supplenti. Tra i componenti effettivi potrà essere indicato il Presidente; qualora ciò non fosse la nomina del Presidente avverrà a cura dell'Assemblea. Tutti i candidati a componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 18 marzo 1998 n. 161.

Le eventuali liste di orientamento relative al Collegio dei Probiviri e al Collegio Sindacale dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione entro le ore 12 (dodici) dell'ottavo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea, sottoscritte da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 17 - Eleggibilità

Anche in presenza di liste orientative, ogni socio è eleggibile alle cariche sociali, salvo alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, secondo quanto disposto dall'art. 45 dello Statuto. A tale scopo l'elenco soci è a disposizione di tutti i soci che ne vorranno prendere visione, anche il giorno stesso dell'assemblea.

L'esame dell'ammissibilità delle proposte pervenute per le candidature spetta al Presidente dell'Assemblea; l'eventuale rigetto di candidature per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, produce l'unico effetto del non inserimento del nominativo sulle schede elettorali, restando impregiudicata ogni possibilità del Socio di essere votato ed eventualmente eletto.

Gli amministratori, i sindaci e i probiviri uscenti possono essere nuovamente candidati alla carica ricoperta.

Articolo 18 - Modalità di votazione

La votazione per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno va fatta per alzata di mano con prova e controprova, con eccezione della votazione per le cariche sociali che deve avvenire secondo il disposto dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 23 del presente regolamento.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio per la votazione riguardante le cariche sociali.

Articolo 19 - Schede elettorali

Ciascuna scheda per la nomina alle cariche sociali è composta da due parti distinte tra loro.

Sulla parte sinistra della scheda va indicato, a stampa, il nominativo del candidato o dei candidati proposti. Sulla parte destra della scheda appaiono una o più righe orizzontali sulle quali il socio potrà indicare uno o più nominativi diversi da quelli indicati sulla parte sinistra.

Tutte le schede di votazione devono essere autenticate da almeno uno degli scrutatori nominati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento prima di essere distribuite ai soci.

Articolo 20 - Differenziazione schede

Qualora in un'unica assemblea si debba procedere alle nomine di più organi sociali, ai soci verranno fornite tante schede di diverso colore pari alle nomine da effettuare. In particolare:

- 1) scheda relativa alla votazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) scheda relativa alla votazione del Presidente del Collegio Sindacale, dei due Sindaci effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
- 3) scheda relativa alla votazione dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio dei Probiviri.

Ciascuna scheda, di cui ai punti precedenti, deve contenere tutti i nominativi proposti alla carica (come da liste di orientamento e/o proposte del Consiglio di Amministrazione in carica) cui si riferisce la stessa scheda.

Articolo 21 - Voto su scheda

Le schede vanno distribuite a ciascun socio il quale esprimerà il suo voto in uno dei seguenti modi, in base alla scelta del candidato:

- 1) scelta di un nominativo prestampato: apposizione da parte del socio di una crocetta nell'apposito quadratino a fianco del nominativo stesso;
- 2) scelta di un nominativo non indicato a stampa sulla scheda: indicazione completa del nome e cognome da parte del socio sull'apposito spazio contenuto nella parte destra della scheda.

Articolo 22 - Validità delle schede votate

Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore oppure contengano un numero di candidati votati superiore al numero di candidati da eleggere. E' nullo altresì il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa alla loro identità. Sono altresì nulle le schede nelle quali non appaia né alcuna crocetta né l'indicazione specifica di un nominativo da eleggere. E' valida la scheda che contenga un numero di candidati votati inferiore al numero di candidati da eleggere. In deroga all'art. 21 n. 2 del presente regolamento, è valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del socio da eleggere nel caso non sussistano fra i soci omonimie relativamente allo specifico cognome; nel caso di omonimia, relativa sia al nome che al cognome, dovranno essere indicati accanto a tali dati anche il luogo e la data di nascita e la residenza del socio. E' nullo il voto relativo al nominativo per il quale appaiono sia la crocetta, sia l'indicazione di un diverso nominativo.

Articolo 23 - Modalità di voto e proclamazione degli eletti

L'Assemblea può deliberare, con alzata di mano, a norma dell'art. 28, comma tre dello Statuto Sociale e, con proposta approvata con la maggioranza ivi prevista, anche nel caso di votazioni per le nomine delle cariche sociali.

In tale caso andranno posti in votazione singolarmente, in ordine alfabetico, nell'ambito di ogni singola carica e con prova e controprova, i soci che appaiono iscritti nelle liste di orientamento, che vanno indicati a voce dal Presidente del seggio elettorale e i soci per i quali sia stata presentata candidatura in sede assembleare con richiesta verbale e che vanno anche essi indicati dal Presidente del seggio elettorale come sopra specificato.

Per la votazione si seguirà il seguente ordine temporale:

- 1) elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) elezione del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e elezione dei Sindaci Supplenti;
- 3) elezione dei due componenti effettivi del Collegio dei Probiviri e dei due componenti supplenti del Collegio dei Probiviri.

La votazione di ogni organo sarà seguita dalla proclamazione dell'eletto e, se quest'ultimo è presente, dalla sua accettazione o rinuncia alla carica. In caso di rinuncia varrà il disposto dell'art. 25, comma 2 del presente regolamento.

Per quanto in questo articolo non è previsto si rinvia, se ed in quanto applicabili, alle norme relative alla votazione con scheda a scrutinio segreto.

Articolo 24 - Incompatibilità

In caso di incompatibilità che verificassero ai sensi dell'art. 32 e 42 dello Statuto, nonché ai sensi di qualsivoglia legge e/o regolamento applicabile a tale materia, verrà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità, il più anziano di età.

Articolo 25 – Limite al cumulo delle cariche

Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

a) Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.

b) Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.

c) Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

d) Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare

una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

e) Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

f) In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.

g) In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del vigente Regolamento Assembleare, l'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.

h) Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

i) L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

l) La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Articolo 26 - Contemporaneità di carica

Nel caso di contemporanea elezione di uno stesso nominativo a più organi sociali, il soggetto interessato dovrà immediatamente esercitare l'opzione fra le cariche, mediante dichiarazione resa al Presidente dell'assemblea o, nel caso di assenza dell'interessato stesso, al Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notizia delle nomine, a pena di decadenza.

La carica vacante verrà ricoperta da colui che, fra i non eletti, abbia riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità fra due o più soggetti, la carica sarà occupata dal più anziano di età.

Articolo 27 - Decadenza

Nel caso di decesso, dimissioni o di decadenza del Presidente del Collegio Sindacale, subentrerà nella carica il Sindaco effettivo più anziano di età, che verrà a sua volta sostituito dal supplente più anziano di età, fino allo svolgimento dell'assemblea successiva.

Articolo 28 - Modifica regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato secondo quanto disposto dall'art. 2521 codice civile.

Articolo 29 - Norme di Statuto e di Legge

Per quanto non espressamente contemplato in detto regolamento, si intendono applicabili le norme di legge e dello statuto.